



COPIA

DELIBERAZIONE N° 69

in data: 30/07/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

MODIFICHE ALL'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) COME DISPOSTO CON ATTO DI CC N. 47 DEL 12.06.2015.

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto.

All'appello iniziale risultano:

1- MAMMI ALESSIO	Sindaco	S	12- SOLUSTRI CRISTINA	Consigliere	S
2- MONTANARI CORINNA	Consigliere	S	13- BATTISTINI MANUEL	Consigliere	S
3- DAVOLI ELISA	Consigliere	N	14- SANSIVERI ROBERTO	Consigliere	S
4- GHIRRI ALBERTO	Consigliere	S	15- BASSI MASSIMO	Consigliere	S
5- CAFFETTANI MATTEO	Consigliere	S	16- DIACCI ELENA	Consigliere	S
6- MEGLIOLI PAOLO	Consigliere	N	17- BEGHI DAVIDE	Consigliere	N
7- SCIANTI GIORGIA	Consigliere	N			
8- ZINI ELEONORA	Consigliere	S			
9- MONTI LUCA	Consigliere	S			
10- MARZANI GIULIA	Consigliere	S			
11- GALLINGANI MARCELLO	Consigliere	N			

TOTALE PRESENTI: 12

TOTALE ASSENTI: 5

Partecipa alla seduta il Segretario generale **DOTT. ROSARIO NAPOLEONE**

Il Presidente **CAFFETTANI MATTEO** dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l'argomento in oggetto.



Sono presenti all'appello iniziale **12 consiglieri**.

Sono presenti gli Assessori: Matteo Nasciuti e Alberto Pighini.

Alla **deliberazione n. 63** i consiglieri presenti sono **nr. 13** in quanto entra **Marcello Galligani**

Alla **deliberazione n. 66** i consiglieri presenti sono **nr. 14** in quanto entra **Elisa Davoli**.

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 69 DEL 30/07/2015

OGGETTO: MODIFICHE ALL'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) COME DISPOSTO CON ATTO DI CC N. 47 DEL 12.06.2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Legge di Stabilità 2014- e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

- il comma 639 in forza del quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 669, così come sostituito dall' art. 2, comma 1, lett. f), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, secondo il quale *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli."*;
- il comma 671 il quale dispone che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al punto precedente e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- il comma 675 secondo cui *"La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) [...]"*;
- il comma 676 il quale dispone che *"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento."* esercitando così la propria potestà regolamentare;
- il comma 677, così come modificato dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e, successivamente, dall' art. 1, comma 679, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, secondo cui:
 - *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota*



massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

- Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

- Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate [...] detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili,” ;

- il comma 678 il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- il comma 681 il quale stabilisce che:
 - “Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
 - L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota” deliberata.
 - La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.” ;

- il comma 682 secondo cui, con regolamento da adottare nell'esercizio della propria potestà regolamentare, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- il comma 683 il quale stabilisce che il consiglio comunale deve approvare le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati nel punto precedente, e che le stesse aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- il comma 702 che conferma l'applicazione alla IUC dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 688 il quale dispone che il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ossia in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di



mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del DLgs 446/97 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO, altresì il decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 che ha differito il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 30 luglio 2015;

RICHIAMATO, altresì il vigente Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 31 luglio 2014;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 12.06.2015 avente ad oggetto "Approvazione delle aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015" con la quale sono state confermate le aliquote e le detrazioni dell'anno 2014, con la sola novità riguardante i fabbricati produttivi appartenenti alla categoria **catastale D** (esclusi i D 5) ed i fabbricati appartenenti alle **categorie catastali "C/1" e "C/3" purché**



non affittati e utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale, in relazione ai quali per l'anno 2015 è stata deliberata un'aliquota TASI pari all'1,5 per mille . L'introduzione dell'aliquota TASI all'1,5 per mille è avvenuta parallelamente alla riduzione per i medesimi immobili – **appartenenti alla categoria catastale D** (esclusi i D 5) e **alle categorie catastali "C/1" e "C/3" purché** non affittati e utilizzati direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale per la loro impresa - dell'aliquota IMU che nell'anno 2015 è passata dall'8,6 per mille alla misura base del 7,6 per mille. Tale manovra ha trovato la sua motivazione nel fatto che questa modifica al sistema impositivo dei fabbricati produttivi offre la possibilità a proprietari di tali immobili, utilizzati per l'impresa di usufruire di significative agevolazioni fiscali essendo la TASI un'imposta interamente deducibile sia dal reddito d'impresa che dall'IRAP, mentre l'IMU è deducibile solo per il 20% . Pertanto per gli immobili produttivi a fronte di un versamento di tributi locali più alto rispetto al 2014, avranno un carico fiscale sensibilmente ridotto all'aumentare dell'aliquota applicabile al reddito d'impresa;

CONSIDERATO che da simulazioni effettuate su alcune fattispecie di immobili produttivi in ordine all'incidenza delle deduzioni TASI su reddito d'impresa e IRAP, si è appurato che per mantenere il più possibile inalterato il carico fiscale 2015 rispetto al 2014, l'aliquota TASI da affiancare all'aliquota IMU del 7,6 per mille, prevista per i suddetti immobili dovrebbe essere dell'1,4 per mille anziché dell'1,5 per mille;

CONSIDERATO che la riduzione di gettito della Tasi derivante da uno 0,1 per mille è pari a circa 35.000,00;

DATO ATTO CHE la necessaria variazione della risorsa prevista nel Bilancio di previsione 2015 a tale titolo sarà adottata con successivo atto nell'odierna seduta consiliare;

RITENUTO opportuno mantenere invariato il carico fiscale per quegli immobili produttivi e commerciali che siano direttamente utilizzati dai proprietari per l'esercizio della propria attività d'impresa o attività commerciale , volendo questa Amministrazione dare un segnale di attenzione ad un settore che negli ultimi anni ha subito pesanti conseguenze a causa della crisi economica che ancora oggi produce i suoi effetti ;

PERTANTO si propone la riduzione dell'aliquota TASI dall'1,5 per mille al 1,4 per mille per i fabbricati produttivi appartenenti alla categoria **catastale D** (esclusi i D 5) ed i fabbricati appartenenti alle **categorie catastali "C/1" e "C/3" purché** non affittati e utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013- Legge di Stabilità 2014 - il gettito TASI è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili comunali ;

CONSIDERATO CHE sulla base delle stime e simulazioni fatte dal Servizio Tributi, con la riduzione dell'aliquota TASI dello 0,1 per mille per le fattispecie sopra enunciate , il gettito atteso TASI è di € 2.546.000,00;



ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Dirigente del Settore II dr.ssa Ilde De Chiara in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario dr.ssa Ilde De Chiara in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria "Allegato A";

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

UDITA la relazione del Sindaco, Alessio Mammi, e la seguente discussione congiunta, come già anticipato nella deliberazione nr. 66, per la quale si rimanda al testo della trascrizione di cui copia agli atti;

CON VOTI espressi in forma palese:

favorevoli n. 11;
contrari n. 00
astenuiti n. 03 (consiglieri Bassi Massimo e Sansiveri Roberto – Movimento 5 stelle Beppegrillo.it; Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia – AN Uniti per Scandiano);

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI MODIFICARE** l'aliquota TASI 2015 prevista per i fabbricati produttivi appartenenti alla categoria **catastale D** (esclusi i D 5) ed i fabbricati appartenenti alle **categorie catastali "C/1" e "C/3"** purché non affittati e utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale, come prevista dalla delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 12.06.2015, **RIDUCENDOLA dall'1,5 per mille all'1,4 per mille** ;
3. **DI RICONFERMARE** tutte le altre aliquote e detrazioni TASI 2015 deliberate dall'atto di Consiglio Comunale n. 47 del 12.06.2015 e che pertanto il quadro riassuntivo delle aliquote TASI 2015 è il seguente :

3,3 per mille	ABITAZIONE PRINCIPALE Abitazione principale (e pertinenze ammesse), ad eccezione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che rimane soggetta alla disciplina IMU, e unità immobiliare ad essa equiparata di cui all'art. 13 comma 2 del dl 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011.
3,3 per mille	Unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.



Detrazioni per abitazione principale e fattispecie equiparate

Valore rendita catastale dell'unità abitativa	Detrazioni applicabili
≤ 300,00 €	€ 110,00
> 301,00 - ≤400,00	€ 80,00
> 401,00 - ≤500,00	€ 50,00
> 501,00 - ≤600,00	€ 30,00
> 601,00	0

La detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita

Detrazione per figli

Alle abitazioni come sopra definite si applica inoltre un'ulteriore detrazione pari a € 20,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo

2,5 per mille

FABBRICATI MERCE

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

1,4 per mille

FABBRICATI PRODUTTIVI

Fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" (ad eccezione dei D/5) e alle categorie catastali "C/1" e "C/3" purché non affittati ma utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale

1,0 per mille

FABBRICATI RURALI

dell'agricoltura Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni

ALIQUOTE AGEVOLATE

- Unità immobiliare destinate ad abitazione principale e fattispecie equiparate di categoria A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze

- Unità Immobiliare di tipologia abitativa (da A/1 a A/9) e pertinenze:

- locate a canone concertato
- locate in regime di libero mercato o patti in deroga
- tenute a disposizione del proprietario
- sfitte/vuote



0,0 per mille

- concessi in comodato gratuito
- Immobili censiti nelle categorie catastali A/10, C/4, nell'intero gruppo catastale B
- Immobili censiti nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ad eccezione di quelli di pertinenza di abitazioni principali o fattispecie equiparate;
- Immobili censiti nelle categorie catastali C/1 e C/3 ad eccezione di quelli non affitti ma utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale a cui si applica l'aliquota dell'1,4 per mille;
- Immobili censiti nelle categorie catastali D/5
- Alloggi sociali decreto Min Infrastrutture 22/04/2008
- Aree fabbricabili

4. **DI DARE ATTO** che le aliquote e detrazioni sopra riportate decorrono dal 1° gennaio 2015;
5. **DI DARE ATTO CHE** la necessaria variazione in riduzione di € 35.000 della Tasi prevista nel Bilancio di previsione 2015 sarà adottata con successivo atto nell'odierna seduta consiliare;
6. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla pubblicazione del presente regolamento secondo le disposizioni normative vigenti

DI TRASMETTERE il presente Atto deliberativo all'Ufficio Tributi per gli adempimenti di propria competenza ;

SUCCESSIVAMENTE stante l'urgenza e la necessità con voti espressi in forma palese:

favorevoli n. 11;
contrari n. 00
astenuti n. 03 (consiglieri Bassi Massimo e Sansiveri Roberto – Movimento 5 stelle Beppegrillo.it; Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia – AN Uniti per Scandiano);

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000 n 267

AI SENSI degli art. 54 - 55 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati e la loro trascrizione dattiloscritta viene depositata agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale quale verbale di seduta.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to CAFFETTANI MATTEO

Il Segretario generale
F.to DOTT. ROSARIO NAPOLEONE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _____



Il Segretario generale
DOTT. ROSARIO NAPOLEONE